

ria, mentre a quelli della seconda ha concesso una platonica dichiarazione di idoneità.

Ora domando se almeno a questi funzionari, che hanno affrontato il concorso come gli altri colleghi, non si debba concedere la promozione prima di bandire qualunque nuovo concorso.

Chiedo che la dichiarazione di idoneità, come del resto è avvenuto in altre Amministrazioni dello Stato, sia riconosciuta a tutti gli effetti prima di bandire nuovi concorsi.

Ricordo che il principio da me invocato è stato applicato largamente in diverse Amministrazioni dello Stato, e, quindi, non è giusto che si crei in questo momento, in cui vogliamo togliere ogni sperequazione, una nuova causa di sperequazione.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'onorevole Rocco Alfredo così concepito:

« Fino a che non siano state pubblicate ed attuate le nuove tabelle organiche e sino a quando, per ciascun grado, non siano stati rimessi in servizio gli impiegati collocati in disponibilità, non potrà farsi luogo a nuove nomine ed a promozioni di grado ».

L'onorevole Rocco Alfredo ha facoltà di svolgerlo.

ROCCO ALFREDO. Il mio emendamento, che sostanzialmente modifica la prima parte dell'articolo, tende ad ovviare a un inconveniente che certamente si verificherà. Secondo l'articolo 9 sono vietate le promozioni nel periodo successivo all'applicazione della legge, vale a dire che quando si faranno i nuovi ruoli, prima dovranno essere riassorbiti i funzionari messi in disponibilità, e finché questo assorbimento non sarà avvenuto, promozioni non si potranno fare. Io mi preoccupo del periodo durante il quale si applicherà la legge. Questo periodo che dura un anno, non dovrebbe offrire il destro a ciò che accade di solito in queste circostanze, cioè al crearsi di promozioni da parte di impiegati che possono ancora approfittare della riduzione di organico per avere la promozione. Questo si è verificato altre volte, perciò propongo che il divieto delle promozioni sia esteso a tutto il periodo dell'applicazione della legge.

PRESIDENTE. S'intende.

ROCCO ALFREDO. Si potrebbe credere che questa disposizione si riferisca solo alla riduzione e al collocamento in disponibilità,

e il mio emendamento tende ad eliminare qualsiasi dubbio.

PRESIDENTE. Si può dire allora: « dalla pubblicazione della legge e fino a quando, per ciascun grado, non siano stati riammessi in servizio gli impiegati messi in disponibilità ».

Segue un emendamento dell'onorevole Celesia che al primo comma propone di aggiungere: « e neppure a concorsi per nuove nomine ».

Non essendo presente l'onorevole Celesia, s'intende che lo abbia ritirato.

Segue un emendamento dell'onorevole De Vito, che propone di sostituire al secondo comma:

« Sono abolite tutte le posizioni di soprannumero, e dalla pubblicazione della presente legge non potranno essere fatti collocamenti fuori ruolo ».

Non essendo presente l'onorevole De Vito, s'intende che lo abbia ritirato.

Segue un emendamento dell'onorevole Conti, sottoscritto anche dall'onorevole Macrelli, sostitutivo del comma secondo, così concepito:

« Sono abolite tutte le posizioni di soprannumero e gli uffici comandati ».

Non essendo presente l'onorevole Conti, s'intende che lo abbia ritirato.

L'onorevole Galeno propone di sopprimere i comma secondo e terzo.

Il secondo comma è quello che è nel testo ministeriale, il terzo comma è divenuto il secondo dell'articolo 9, ed il Governo ha accettato l'invito di parlarne all'articolo 12.

Ne discuteremo allora.

Lo stesso in riguardo all'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Mancini:

« I professori ordinari delle Regie Università e degli Istituti di istruzione superiore saranno mantenuti o richiamati in servizio quando possano, sulla base di concorsi superati o per voto di Facoltà occupare altre Cattedre ».

Non resta dunque che l'emendamento dell'onorevole Rocco Alfredo, accettato dal Governo e dalla Commissione.

Metto a partito la prima parte dell'articolo 9 così emendata:

« Dalla pubblicazione della legge, e fino a quando, per ciascun grado, non siano stati rimessi in servizio gli impiegati collocati in disponibilità, non potrà farsi luogo a nuove nomine ed a promozioni di grado ».

(È approvata).